

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

ALLE PERSONE CON DISTURBO MENTALE

Contratto tra l'**Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura sanitaria denominata CASA SABINA facente capo a VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L.** per l'anno 2021.

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E.Costa 57, C.F. e Partita IVA 92005870909 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura **CASA SABINA facente capo a VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L.**

(di seguito denominata Struttura), C.F. e P.Iva 02371190907 con sede legale in OLBIA VIA MALPIGHI N.1 e sede operativa in PATTADA (SS) SS 128-LOC.SOS ALINOS, nella persona del Legale rappresentante, CASILLO GIUSEPPE C.F. CSLGPP78R05L259J, dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 "*Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della leg-*

	<i>ge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori</i>	
	<i>norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, com-</i>	
	<i>ma 6 le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti:</i>	
	<i>"a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i termini previsti dai commi</i>	
	<i>3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi";</i>	
	- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predi-	
	sporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di	
	spesa definiti dalla programmazione regionale;	
	- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è prov-	
	veduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnolo-	
	gici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per	
	l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.	
	- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con disturbo	
	mentale è definita nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 53/8 del	
	29.12.2014, n. 66/22 del 23.12.2015, n. 21/12 del 24.04.2018, n. 64/11 e 64/22	
	del 28.12.2018 e ss.mm.ii. che, complessivamente, definiscono le linee di indi-	
	rizzo, la programmazione, il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamen-	
	ti, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.	
	Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite con-	
	vengono quanto segue:	
	Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	
	La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto ac-	
	creditata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con disturbo mentale	
	con provvedimento definitivo n.1337 (SRPAI) e 1338 (srpae) del 20/11/2018	
	adottato da RAS e con provvedimento SUAPE CU N. 02371190907-	

	27112020-1004.244775 N. PROT. 0012654 DEL 29/04/2021 , ai sensi e per gli	
	effetti della Legge regionale del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizio-	
	ni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra	
	soggetti erogatori privati e ATS.	
	Il presente contratto definisce:	
	- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
	- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diur-	
	no) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al pre-	
	sente contratto);	
	- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);	
	- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto	
	alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;	
	- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di ina-	
	dempienza;	
	- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione	
	alle prestazioni erogate;	
	- le modalità di accesso alle prestazioni.	
	Articolo 2 - Requisiti di accreditamento	
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è	
	stato rilasciato l'accREDITamento istituzionale da parte della Regione;	
	L'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vi-	
	gente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contribu-	
	tiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal	
	C.C.I.A.A.. L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.	
	3	

84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accredittamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accredittamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2,

	è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale	
	Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la	
	qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza,	
	l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato.	
	Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.	
	La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni	
	eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi	
	parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni seme-	
	stre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione mede-	
	sima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte	
	dell'Azienda.	
	L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente	
	in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o co-	
	munque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale,	
	comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eli-	
	minazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in	
	cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adem-	
	pia.	
	Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità	
	La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipen-	
	denti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto	
	inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi,	
	amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attua-	
	zione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad	
	ATS.	

	La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.	
	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.	
	Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento	
	L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conse-	

guente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

CASILLO
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da
CASILLO GIUSEPPE
Data: 2021.08.10 14:17:08
+02'00'

Per accettazione

(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo

interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

CASILLO
GIUSEPPE

Firmato digitalmente
da CASILLO GIUSEPPE
Data: 2021.08.10
14:18:19 +02'00'

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i

diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

CASILLO
GIUSEPPE

Firmato digitalmente
da CASILLO GIUSEPPE
Data: 2021.08.10
14:19:15 +02'00'

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del

SSN.

Articolo 8 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 9 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze – S.I.S.M. - nell'ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

CASILLO Firmato digitalmente da CASILLO GIUSEPPE **Per accettazione**
GIUSEPPE Data: 2021.08.10 14:20:16 +02'00'

Firma rappresentante legale Struttura accreditata.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

CASILLO
GIUSEPPE

Firmato digitalmente
da CASILLO GIUSEPPE
Data: 2021.08.10
14:21:14 +02'00'

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

	Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento,	
	l'U.V.T. dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza.	
	Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto	
	si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro	
	30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di re-	
	cedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere	
	all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tra-	
	mite PEC.	
	Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992,	
	n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, co-	
	munque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali	
	per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume	
	massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella mi-	
	sura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art.	
	11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finan-	
	ziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già	
	concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della	
	Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ul-	
	teriori coperture finanziarie aggiuntive.	
	Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento op-	
	pure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporeanamen-	
	te, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio	
	ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare	
	comunicazione alla struttura aziendale che ha effettuato l'inserimento. In tal	

caso la struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante

la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2021 : € 762.693,95.

Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste

compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto com-

plessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite

nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale

si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto,

fino al raggiungimento del tetto aziendale.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massi-

male contrattato. Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per

raggruppamenti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la so-

glia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la

differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla

struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in

modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato

nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto

contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del

40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato u-

utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

CASILLO Firmato digitalmente da CASILLO GIUSEPPE
GIUSEPPE Data: 2021.08.10 14:22:33 +02'00' **Per accettazione**

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che devono essere trasmessi mensilmente in formato elettronico.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza

	mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante	
	fattura elettronica.	
	La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi in-	
	dicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferi-	
	mento entro il predetto termine di 10 giorni.	
	L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente	
	all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa	
	verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento	
	dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specifica-	
	to; l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza	
	effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture	
	relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della	
	nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento	
	dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).	
	La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30	
	giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso	
	contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la	
	nota di credito per l'importo contestato.	
	Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di	
	30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo,	
	in tutto o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo	
	di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.	
	In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità del-	
	le somme contestate in via definitiva.	
	Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del	

	<p>tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.</p>	
	<p>Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.</p>	
	<p>L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.</p>	
	<p>In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato del periodo di riferimento.</p>	
	<p>In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.</p>	
	<p>Articolo 15 - Modifica del contratto</p>	
	<p>Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.</p>	
	<p>L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente con-</p>	

tratto.

Art. 16 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021.

E' escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 16 bis - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, affidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

CASILLO Firmato digitalmente da CASILLO GIUSEPPE **Per accettazione**
GIUSEPPE Data: 2021.08.10 14:23:49 +02'00'

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni

ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss.mm.ii.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott. Massimo Temussi

Giuseppe Casillo

**TEMUSSI
MASSIMO**

Firmato digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.09.28
13:37:58 +02'00'

**CASILLO
GIUSEPPE**

Firmato digitalmente da
CASILLO GIUSEPPE
Data: 2021.08.10 14:24:42
+02'00'

ALLEGATO Y AL CONTRATTO anno 2021

Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale - ADULTI

DENOMINAZIONE E STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA Delib.G.R. n. 64/11 del 28.12.2018	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021
Casa Sabina	SRPAI - SRP1	147 €	7,7	414.702,00 €
Casa Sabina	SRPAE - SRP2	125 €	7,3	333.391,95 €
Casa Sabina	SRP3*	24 €	4,0	14.600,00 €
TOTALE				762.693,95 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento per ciascun livello.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

*Per il livello SRP3, in quanto di nuova contrattualizzazione, il Valore delle prestazioni è calcolato su 5 mesi di apertura

**TEMUSSI
MASSIMO** Firmato digitalmente
da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.09.28
13:36:37 +02'00'

**CASILLO
GIUSEPPE** Firmato digitalmente
da CASILLO GIUSEPPE
Data: 2021.08.10
14:28:40 +02'00'

